



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 18 del 06/05/2026

OGGETTO:PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE

Rilevato che in Italia, negli ultimi anni sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da West Nile virus e che anche nel territorio della provincia di Forlì-Cesena, soprattutto negli ultimi anni si sono verificati diversi casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone naturali che agricole che urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la zanzara tigre;

Considerato che l'Amministrazione Comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai larvali attivi rappresentati dalla tombinatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Considerato che l'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena dell'Azienda USL della Romagna, con nota inviata il 22 aprile u.s., assunta con P.G. n. 48322/2026 invita i Comuni del comprensorio forlivese all'emissione di apposita ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare da parte della zanzara comune (*Culex* spp.), rivolta alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate, allegando una bozza di testo da seguire;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della zanzara comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2026, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art.186 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria "Lotta contro le zanzare";

Visto il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi adottato con Deliberazione di Giunta Regionale 518/2026

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna del 22 aprile u.s., assunta con P.G. n. 48322/2026

ORDINA

AI PROPRIETARI E/O GESTORI DI AREE SOGGETTE A SOMMERSIONI, QUALI AGRICOLTORI, CACCIATORI O COMUNQUE A CHI HA DISPONIBILITÀ DI:

- **bacini per il deposito di acqua**
- **scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla**
- **aziende faunistico-venatorie**
- **coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale**
- **maceri, valli e chiari da caccia**
- di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 2e del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 560/2026
- di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale l'avvio delle operazioni di allagamento.

AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale”, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1984 “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e dall'art 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- che per la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00);

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza e all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Forlì, il Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell'Azienda USL della Romagna, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV - Raggruppamento di Forlì) nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da

parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate; precisamente almeno una delle seguenti documentazioni:

1. documenti di acquisto dei prodotti (fatture, scontrini, ecc.);
2. oppure gli attestati di avvenuta esecuzione dei trattamenti e di bonifica, rilasciati da imprese specializzate, quali fatture oppure auto-dichiarazione dell'impresa;
3. oppure esibendo le autocertificazioni delle azioni, effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti, raccolte in apposita scheda;

In caso di indisponibilità al momento del controllo di tale documentazione, la stessa dovrà pervenire all'organo vigilante che ha eseguito l'accertamento, entro 5 (cinque) giorni dallo stesso. Inoltre è consentita, la produzione di ogni idoneo documento attestante l'effettuazione dei trattamenti;

- che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sul sito del Comune e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo della sua validità, nonché trasmesso tramite PEC o notificato alle associazioni di categoria e agli uffici direttamente interessati per la sua massima diffusione, come da elenco allegato al presente atto (Allegato "A");
- che copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Forlì;
- Avverso alla presente Ordinanza è possibile opporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online ovvero 120 giorni dalla medesima al Presidente della Repubblica.
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2026, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteorologiche.

Il Sindaco

Gian Luca Zattini

documento sottoscritto digitalmente